



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ROMA, DATA DEL PROTOCOLLO

Allegati: 1
 Appendici: 1

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO	TRENTO E BOLZANO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	AOSTA
AI SIGG. QUESTORI	LORO SEDI

e, p.c.:

ALLA BANCA D'ITALIA	ROMA
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	ROMA
AL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA	ROMA
AL GABINETTO DELL'ON.LE SIG. MINISTRO	SEDE
ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO	SEDE
ALL'UFFICIO COORDINAMENTO E PIANIFICAZIONE FORZE DI POLIZIA	SEDE
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO	ROMA
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE	ROMA

Oggetto: Indicazioni applicative del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (CE) 16 novembre 2011, n. 1214/2011 sul trasporto transfrontaliero professionale su strada di contante in euro tra gli Stati membri dell'area euro.

^^^^^^^^^^^^^^





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Con il Regolamento (CE) n. 1214/2011 del 16 novembre 2011, entrato in vigore il 29 novembre 2012, l'Unione Europea ha inteso dettare la cornice giuridica comune tesa a disciplinare le condizioni alle quali gli operatori economici possono effettuare il trasporto di contante in euro (cd. *cash in transit*, in sigla CIT) tra gli Stati membri.

Si tratta di un provvedimento adottato sulla base della specifica clausola di riserva contemplata dall'art. 38 della Direttiva della Direttiva 12 dicembre 2006 n. 2006/123/CE, la quale riconoscendo l'assoluta peculiarità dei servizi di sicurezza privata, prevede che il riavvicinamento delle normative nazionali avvenga con particolari modalità.

Nello specifico, il Regolamento si prefigge l'obiettivo di definire un regime comune per questa particolare tipologia di trasporto valori, capace di contemperare i diversi interessi in gioco, non riconducibili unicamente alla salvaguardia del principio della libera prestazione dei servizi.

Insieme a ciò, il provvedimento si preoccupa anche di fissare una disciplina comune, nell'intento di garantire che il trasporto del CIT avvenga in adeguate condizioni di sicurezza per il personale che vi è impegnato e per la collettività, garantendo, al tempo stesso, la circolazione dell'euro (quarto, quinto, e ottavo considerando).

In considerazione della necessità di salvaguardare queste diversificate esigenze, l'Unione Europea ha ritenuto necessario sottoporre lo svolgimento dei servizi trasporto di contante in euro ad una specifica disciplina, i cui "capisaldi" sono individuabili:

- nell'obbligo per gli operatori economici interessati di munirsi di un apposito titolo autorizzatorio (cd. "*licenza per il CIT transfrontaliero*"), ulteriore ed accessorio rispetto a quelli contemplati dalle legislazioni degli Stati membri, nonché di impiegare nelle attività in discorso personale munito di particolari requisiti di preparazione professionale;
- nell'individuazione delle specifiche modalità e delle misure di sicurezza con le quali devono essere eseguiti i trasporti in discorso;
- nell'obbligo per gli Stati membri di attuare una serie di misure volte ad assicurare l'interscambio informativo tra le Autorità competenti al rilascio delle "licenze per CIT transfrontaliero" e deputate a sviluppare l'azione di controllo.

In questi primi anni della sua vigenza, il Regolamento ha trovato puntuale applicazione, sulla base di una lettura delle sue norme che ha indotto ad individuare in questo Dipartimento l'Autorità nazionale competente a rilasciare la licenza per il trasporto CIT transfrontaliero.

Una più meditata lettura delle disposizioni del regolamento, maturata anche attraverso la costante partecipazione ai *fora* attivati dalla Commissione europea, induce oggi a rivedere questa impostazione.

L'attività interpretativa sviluppata ha posto in luce come la licenza in questione costituisca un titolo meramente accessorio rispetto all'autorizzazione "principale", rilasciata, a mente dell'art. 134 TULPS, per svolgere i servizi di vigilanza privata.

Da questo punto di vista, essa non è ontologicamente diversa dalle verifiche espletate per lo svolgimento dei servizi specialistici di sicurezza sussidiaria nel contesto delle grandi infrastrutture del trasporto pubblico (aeroporti, porti, stazioni ferroviarie ecc.), le quali sono demandate ai Prefetti competenti per il luogo di sede dell'istituto.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Sulla base di queste riflessioni, si è addivenuto all'interpretazione per cui l'Autorità nazionale competente a rilasciare la licenza prevista dal Regolamento debba individuarsi nei Prefetti.

Resta fermo, invece, il ruolo del Dipartimento - e per esso dell'Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale (UPAS) - a disimpegnare il compito di punto di contatto centrale nazionale, destinato a curare le attività di interfaccia con i competenti Organi della Commissione europea, con le Autorità degli altri Paesi dell'"area euro" e con gli operatori economici stabiliti nei medesimi Paesi.

Al fine di agevolare l'esercizio di queste attribuzioni - che al momento riguardano un numero assai limitato di imprese nazionali (solo tre istituti), è stato predisposto l'articolato documento che si unisce in Allegato A che sviluppa un'organica panoramica circa i contenuti del Regolamento, fornendo anche indicazioni utili per lo sviluppo dell'azione di controllo.

Si aggiunge che, nell'ottica di assicurare un costante supporto utile non solo all'interpretazione della disciplina unionale, ma anche ad orientare l'attività di verifica delle Autorità di p.s. e degli Organi di polizia, questo Dipartimento continuerà a mettere a disposizione gli spunti che dovessero emergere dal confronto che è solito svilupparsi periodicamente nell'ambito del Comitato sul trasporto transfrontaliero di contante in euro, istituito presso la Commissione europea.

Nel confidare nella consueta fattiva collaborazione per la piena attuazione delle indicazioni formulate nel documento accluso al presente atto di indirizzo, si conferma che - come sempre - questo Dipartimento resta a disposizione delle SS.LL. per ogni ulteriore contributo o supporto ritenuto utile.

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza

Gabrielli



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Allegato A

**INDIRIZZI GENERALI PER L'APPLICAZIONE DEL
REGOLAMENTO (UE) N.1214/2011 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 16 NOVEMBRE 2011**

SUL

**TRASPORTO TRANSFRONTALIERO PROFESSIONALE SU
STRADA DI CONTANTE IN EURO TRA GLI STATI MEMBRI
DELL'AREA DELL'EURO**

(Ed. 2018)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

1. Premessa.

- a. Con il Regolamento (UE)1214/2011 del 16 novembre 2011 (nel prosieguo indicato solo come il “Regolamento”), entrato in vigore il 29 novembre 2012, l’Unione Europea ha inteso dettare la cornice giuridica comune tesa a disciplinare le condizioni alle quali gli operatori economici possono effettuare il trasporto di contante in euro (cd. *cash in transit*, in sigla CIT) tra gli Stati membri.

Il provvedimento - adottato nell’esercizio dei particolari poteri di armonizzazione previsti per il settore dei servizi di sicurezza privata dall’art. 38 della Direttiva 12 dicembre 2006 n. 2006/123/CE (cd. “*Direttiva Bolkenstein*”) – muove dalla considerazione che a seguito dell’introduzione della “moneta unica” la richiesta di servizi di trasporto di contante in quella divisa ha conosciuto un sensibile aumento.

- b. Su questa premessa, il Regolamento si propone di determinare un assetto di questa particolare forma di trasporto valori, capace di contemperare diverse esigenze non riconducibili unicamente al principio della libera prestazione dei servizi.

Come chiarisce il preambolo, infatti, l’atto unionale in parola non si prefigge soltanto l’obiettivo di consentire agli operatori che operano più frequentemente con il contante (grande distribuzione, banche, ecc.) di avvantaggiarsi dei migliori servizi disponibili e di permettere alle imprese della sicurezza privata di accedere a questo specifico ramo di attività, superando le barriere rappresentate dalla diversità delle discipline nazionali (primo e secondo considerando).

Insieme a ciò, il Regolamento si preoccupa anche di fissare parametri comuni, nell’intento di garantire che il trasporto del CIT avvenga in adeguate condizioni di sicurezza per il personale che vi è impegnato e per la collettività, garantendo, al tempo stesso, la circolazione dell’euro (quarto, quinto, e ottavo considerando).

In considerazione della necessità di salvaguardare queste diversificate esigenze, l’Unione Europea ha ritenuto necessario sottoporre lo svolgimento dei servizi trasporto di contante in euro ad una specifica disciplina, i cui “capisaldi” sono individuabili:

- (1).nell’obbligo per gli operatori economici interessati di munirsi di un apposito titolo autorizzatorio (cd. “*licenza per il CIT transfrontaliero*”), ulteriore ed accessorio rispetto a quelli contemplati dalle legislazioni degli Stati membri, nonché di impiegare nelle attività in discorso personale munito di particolari requisiti di preparazione professionale;
 - (2).nell’individuazione delle specifiche modalità e delle misure di sicurezza con le quali devono essere eseguiti i trasporti in discorso;
 - (3).nell’obbligo per gli Stati membri di attuare una serie di misure volte ad assicurare l’interscambio informativo tra le Autorità competenti al rilascio delle “licenze per CIT transfrontaliero” e deputate a sviluppare l’azione di controllo.
- c. La normativa unionale ha trovato puntuale attuazione anche nel nostro Paese. Questo Dipartimento ha, infatti, provveduto ad adottare le opportune misure per costituire in seno all’Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale (UPAS) il “punto di contatto” dedicato che garantisce l’interscambio informativo, nonché per lo svolgimento di una serie di attività amministrative, sulle quali si tornerà meglio in seguito.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Nel contempo, è stata garantita l'assidua partecipazione ai lavori del Comitato sul trasporto transfrontaliero di contante in euro, appositamente istituito presso la Commissione Europea, per monitorare lo stato di attuazione del "Regolamento".

Il confronto sviluppatosi in quella sede - che vede anche la partecipazione della Banca centrale europea (art. 25 del Regolamento) - ha consentito di affinare l'interpretazione della disciplina di riferimento e di approfondire le sue declinazioni attuative, anche in rapporto all'articolato quadro giuridico nazionale di riferimento.

Le riflessioni sviluppate hanno consentito di sottoporre a revisione alcuni orientamenti che erano stati sposati subito dopo l'entrata in vigore del Regolamento, con particolare riguardo al rilascio del titolo abilitativo da esso previsto.

Il patrimonio di esperienze accumulato in questa prima fase di vigenza del provvedimento - durante il quale solo un numero limitato di operatori economici stabiliti in Italia ha manifestato interesse a conseguire il rilascio della licenza per il CIT transfrontaliero (nel momento in cui si scrive sono tre), induce a ritenere che questo "segmento" dei servizi di sicurezza sussidiaria possa conoscere un più forte sviluppo.

Alla luce di ciò, con il presente documento si intende rassegnare all'attenzione un primo compendio delle indicazioni utili per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo demandate alle Autorità provinciali di p.s. che potrà essere nel prosieguo integrato sulla base degli spunti che dovessero eventualmente provenire dalla "rete" delle Prefetture e delle Questure, dal citato Comitato sul trasporto transfrontaliero di contante in euro, nonché dalla Commissione consultiva di cui all'art. 260-*quater* del R.D. n. 635/1940.

2. *Ambito di applicazione del Regolamento (UE) 1214/2011.*

- a. Come si è anticipato nel precedente paragrafo, il Regolamento trova applicazione esclusivamente ad una specifica tipologia di servizi di sicurezza privata, individuata dal combinato disposto delle norme definitorie di cui agli artt. 1, lett. a), b) ed f), e 2 del medesimo Regolamento (nel prosieguo le disposizioni citate senza il riferimento alla fonte normativa si intendono riferiti allo stesso Regolamento).

Si tratta dei servizi di trasporto valori aventi ad oggetto denaro contante (in banconote o monete metalliche) da uno Stato che adotta come propria moneta la predetta divisa (cd. "*Stato membro partecipante*") verso un altro Stato dell'Unione, ancorché non appartenente all'area euro (cd. "*Stato ospitante*") che sono effettuati:

- (1). per conto terzi, in maniera professionale e dietro una remunerazione;
- (2). ovvero, nell'ambito di un'un'impresa di trasporto di contante, per la fornitura di banconote o monete metalliche in euro, o la loro raccolta da uno o più luoghi dello Stato partecipante e o dello Stato di stabilimento della stessa impresa.

- b. Non rientrano nell'ambito di applicazione i servizi di trasporto transfrontaliero del *cash in transit*, effettuati con scorta di polizia o militare, nonché quelli eseguiti con la scorta assicurata da imprese della sicurezza privata, allorquando hanno ad oggetto esclusivamente monete metalliche, conservate in veicoli separati.

Il Regolamento non si applica altresì ai trasporti di banconote e monete metalliche in euro, eseguiti per conto e tra le Banche Centrali Nazionali, nonché a quelli espletati tra le officine



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

carte valori o le zecche degli Stati partecipanti e le competenti Banche Centrali Nazionali (art. 2).

- c. In ragione di tale esclusione, tale tipologia di servizi, quando effettuata verso l'Italia, resta disciplinata dalle norme dell'ordinamento interno che regolano lo svolgimento dei servizi di vigilanza privata transfrontalieri o occasionali (artt. 134-*bis*, commi 2 e 2-*bis*, TULPS e 260-*bis*, commi 2 e 3, del R.D. n. 635/1940), per la cui applicazione sono stati forniti specifici indirizzi applicativi¹.

3. *Le imprese stabilite in Italia legittimate a richiedere la licenza per il CIT transfrontaliero.*

- a. L'art. 4, paragrafo 2, lett. a), del Regolamento stabilisce la regola generale per cui la licenza per il CIT transfrontaliero (nel prosieguo anche "licenza CIT") può essere richiesta esclusivamente dalle imprese che sono già abilitate ad eseguire servizi di trasporto di denaro contante.

Solo nei Paesi in cui manchi una specifica disciplina di settore, il titolo abilitativo in parola può essere conseguito da imprese che comunque dimostrino di aver effettuato, negli ultimi ventiquattro mesi, servizi di *cash in transit*, sulla base delle norme generali in materia di autotrasporto.

- b. Come è noto, nel nostro Paese vige un'espressa ed articolata regolamentazione dei servizi di sicurezza complementare, che, giusta anche quanto chiarito dal Consiglio di Stato nel parere n. 1490/2017², riservano in via esclusiva agli istituti di vigilanza l'esecuzione dei servizi di trasporto del denaro in contante (art. 256-*bis*, comma 2, lett. c), del R.D. n. 635/1940).

Pertanto, la disposizione del citato art. 4 del Regolamento trova applicazione nel senso che la licenza CIT può essere richiesta ed ottenuta esclusivamente solo dagli istituti di vigilanza privata, autorizzati a mente degli artt. 134 e 134-*bis* TULPS, a disimpegnare i servizi di vigilanza privata secondo le modalità previste dall'Allegato D del D.M. 1° dicembre 2010, n. 269.

Non sono, dunque, legittimati a richiedere la licenza in parola le imprese di autotrasporto per conto terzi, con la conseguenza che eventuali istanze presentate da queste ultime dovranno essere rigettate per manifesta inammissibilità, con provvedimento redatto secondo le modalità semplificate contemplate dall'art. 2, comma 1, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. *Autorità competente al rilascio delle licenze CIT.*

- a. Il Regolamento non fornisce indicazioni per l'individuazione dell'Autorità titolare della competenza al rilascio della "licenza CIT", rimettendone l'individuazione all'ordinamento interno di ciascun Paese.

In sede di prima applicazione è stato ritenuto che tale competenza dovesse attestarsi in capo a questo Dipartimento (e per esso all'UPAS) in ragione del fatto che esso, sulla base del diritto interno, provvede al rilascio in favore delle imprese stabilite in altri Paesi dell'Unione

¹ Si veda l'atto di indirizzo n. 557/PAS/U/008368/10089.D.EU.AA.GG. del 12 giugno 2018.

² Si vedano le indicazioni applicative formulate in proposito con l'atto di indirizzo n. 557/PAS/U/002247/10089.D(7).2 del 14 febbraio 2018.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

dell'autorizzazione ad eseguire i servizi occasionali o transfrontalieri di cui all'art. 134-*bis*, commi 2 e 2-*bis*, TULPS ed assicura i compiti di punto di contatto nazionale centrale per gli adempimenti previsti dagli artt. 6, paragrafo 5, e 11 del Regolamento.

b. Sulla scorta di questa interpretazione, questo Dipartimento – come si è detto – ha provveduto ad autorizzare le imprese che hanno fatto richiesta dell'abilitazione in parola. Gli approfondimenti svolti nel tempo – frutto anche del confronto sviluppatosi in ambito unionale – inducono a sottoporre a revisione questo orientamento, alla luce di diversi ordini di considerazioni.

c. Occorre, in primo luogo, chiarire che il Regolamento richiede agli Stati membri interessati di istituire un punto di contatto nazionale per l'interscambio informativo con gli altri Paesi e la ricezione delle comunicazioni indirizzate dagli operatori economici stabiliti in tali ultimi Paesi (art. 6, paragrafo 5).

Esso, tuttavia, non impone di centralizzare nel predetto punto di contatto nazionale anche l'esercizio della competenza al rilascio delle licenze CIT, rimettendo, in sostanza, tale aspetto alle scelte compiute da ciascun ordinamento interno.

d. In secondo luogo, va evidenziato come gli elementi di analogia tra il regime dei servizi transfrontalieri ed occasionali di cui all'art. 134-*bis*, commi 2 e 2-*bis*, e le licenze CIT sono, a ben guardare, meno forti e congruenti di quanto non sembri all'apparenza.

Nei casi contemplati dal citato art. 134-*bis*, commi 2 e 2-*bis*, si controverte di servizi che operatori economici di altri Paesi membri intendono venire ad espletare sul nostro territorio nazionale, previa verifica anche degli oneri già assolti nello Stato di stabilimento.

La scelta del Legislatore nazionale di individuare nel livello "centrale" l'organo competente alla concessione dei titoli abilitativi risponde ad una logica di semplificazione e di celerità dell'azione amministrativa.

Nel caso delle licenze CIT, si controverte dell'ipotesi inversa e cioè della concessione di un'abilitazione particolare, indispensabile agli istituti di vigilanza stabiliti in Italia per potersi proporre alle Autorità degli altri Paesi dell'"area euro".

Peraltro, il rilascio di tale abilitazione è subordinata alla verifica di una serie di requisiti di natura tecnica e organizzativa, la cui sussistenza non può essere verificata direttamente dal "centro", ma solo dalle Autorità provinciali di p.s., competenti ad esercitare la vigilanza sul medesimo istituto.

In questo contesto, assume allora un carattere dirimente ai fini della determinazione dell'individuazione dell'Autorità competente a rilascio della licenza CIT il fatto che – come si è accennato al precedente paragrafo 3 – il titolo in parola si pone come accessorio rispetto all'autorizzazione "principale" ex art. 134 TULPS ad operare nel campo dei servizi di vigilanza privata.

La licenza CIT presenta un evidente tasso di analogia con gli accertamenti previsti per lo svolgimento dei servizi di sicurezza sussidiaria in ambiti specialistici – del tipo di quelli erogati nell'ambito delle infrastrutture del trasporto pubblico - che sono demandati ordinariamente al Prefetto che ha rilasciato il titolo ex art. 134 TULPS (si vedano: l'art. 4 e l'Allegato A del D.M. n. 85/1999 e l'art. 3 del D.M. n. 154/2009).

In coerenza con le argomentazioni sopra svolte e a modifica delle procedure seguite in precedenza, si deve ritenere che la competenza al rilascio della licenza CIT si intesti in



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

capo al Prefetto che, in base al “criterio della sede” sancito dall’art. 257-ter del R.D. n. 635/1940 – ha concesso il titolo di polizia che abilita a mente dell’art. 134 TULPS a operare nel ramo della vigilanza privata.

- e. La logica conseguenza di questo assunto è che spetta al Prefetto anche la discendente competenza ad esercitare il potere sanzionatorio per le violazioni alle disposizioni contemplate dal Regolamento (art. 22).

Ciò permette, infatti, di evitare le discrasie suscettibili di ingenerarsi nella precedente impostazione che attribuisce a questo Dipartimento il compito di rilasciare la licenza CIT.

In linea teorica, sarebbe infatti possibile che il medesimo fatto possa formare oggetto di provvedimenti restrittivi adottati sia da questo Dipartimento, in base al citato art. 22 del Regolamento, che dal Prefetto, in base ai poteri sanzionatori di cui agli artt. 10 e 137, terzo comma, TULPS, con il conseguente rischio di misure non coerenti con il generale principio del *ne bis in idem*.

Il riconoscimento del Prefetto come “centro di imputazione” unico dell’intero spettro delle funzioni di amministrazione attiva previste dal Regolamento supera anche questa criticità, con l’ulteriore vantaggio di realizzare un’ulteriore semplificazione burocratica, attraverso la “concentrazione dei regimi amministrativi” e l’ulteriore avvicinamento della competenza all’impresa.

- f. In questo nuovo assetto delle attribuzioni, in cui il Prefetto assume, ai fini del Regolamento, il ruolo di Autorità nazionale competente, l’UPAS continuerà ad assolvere al ruolo di punto di contatto nazionale centrale, assicurando l’interfaccia con le Autorità e gli operatori economici degli altri Paesi dell’“area euro” (art. 6, paragrafo 5, del Regolamento).

5. Misure per l’attuazione del trapasso di competenze alle Prefetture.

- a. Il criterio sopra descritto per il rilascio delle licenze CIT e l’esercizio dei poteri sanzionatori contemplati dall’art. 22 del Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data dell’atto di indirizzo di cui è allegato il presente documento.

Premesso che, nel momento in cui si scrive, non sono in corso procedimenti amministrativi di rilascio delle licenze CIT, l’UPAS provvederà ad adottare una serie di misure volte a consentire ai Sigg. Prefetti di esercitare al meglio le attribuzioni in parola.

A tal fine, il citato Ufficio:

- (1). trasmetterà copia delle predette licenze in essere alle Prefetture che hanno rilasciato, in favore degli istituti cui esse si riferiscono, i titoli di polizia ex art. 134 TULPS a svolgere i servizi di vigilanza privata;
- (2). inserirà nel Database nazionale delle guardie giurate e degli istituti di vigilanza le pertinenti indicazioni relative al possesso da parte dell’istituto dell’ “abilitazione CIT”, nell’apposita “maschera” che sarà realizzata nell’ambito di quella *repository*.

6. Requisiti per il rilascio della licenza CIT.

- a. L’art. 4, paragrafo 2, del Regolamento stabilisce che la licenza CIT è rilasciata alle imprese che riuniscono specifici requisiti di onorabilità, organizzativi e tecnici.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Alcuni di tali requisiti sono individuati attraverso clausole di ordine generale che individuano lo *standard* di riferimento, lasciando agli ordinamenti interni la loro declinazione concreta.

- b. Si è già detto *supra*³, che la previsione del paragrafo 2, lett. a) implica che nel nostro ordinamento la licenza CIT possa essere concessa ad istituti di vigilanza già in possesso del titolo di polizia di cui all'art. 134 TULPS per l'espletamento dei servizi trasporto valori nel territorio nazionale.

Considerazioni più articolate sono a farsi relativamente all'applicazione nell'ordinamento interno delle previsioni della successiva lett. b) del medesimo paragrafo 2, che individua le figure rilevanti dell'impresa nei cui confronti sono richiesti requisiti di onorabilità, consistenti nell'assenza di precedenti penali di rilievo, nonché condizioni di onorabilità e rispettabilità accertate dai competenti organi di polizia.

Si tratta di figure che, al di là delle formule lessicali utilizzate, coincidono con quelle degli istituti di vigilanza nei cui confronti la legislazione di pubblica sicurezza richiede il possesso di requisiti morali particolarmente rigorosi per il rilascio e per la permanenza del titolo di cui al ripetuto art. 134 TULPS (si vedano in particolare, oltre agli artt. 11 e 134, terzo comma, TULPS anche l'art. 257-*quater* del R.D. n. 635/1940). E difatti:

- (1) la figura del "direttore" dell'impresa, cui fa riferimento il Regolamento, corrisponde al titolare della licenza ex art. 134 TULPS, in ragione delle responsabilità circa il corretto espletamento dei servizi di vigilanza;
- (2) i membri del consiglio di amministrazione trovano considerazione nell'art. 257-*quater*, comma 1, lett. b) del R.D. n. 635/1940, laddove richiede, ai fini del rilascio del titolo di polizia ex art. 134 TULPS, di verificare il possesso dei prescritti requisiti morali anche nei confronti dei componenti dell'"organizzazione" dell'istituto tra i quali deve essere naturalmente ricompreso anche il consiglio di amministrazione.

Pertanto, occorre considerare che i requisiti richiesti dalla legislazione di pubblica sicurezza soddisfano pienamente le esigenze di "rispettabilità" cui fa riferimento il Regolamento, atteso che essi non si limitano solo all'assenza di condanne per delitto non colposo (art. 134, terzo comma, TULPS), ma prendono in considerazione lo spettro più ampio dell'onorabilità, laddove richiedono il possesso della buona condotta (art. 11 TULPS) ovvero l'assenza di misure di prevenzione o di rinvii a giudizio per le più gravi fattispecie criminose contemplate dall'ordinamento (art. 257-*quater*, comma 2, R.D. n. 635/1940).

Pertanto, anche sotto questo punto di vista, il nostro ordinamento interno è assolutamente coerente con la previsione del Regolamento unionale.

Ciò premesso, in una logica anche di snellimento degli adempimenti amministrativi, si ritiene che in presenza di richieste di rilascio di licenze CIT, non sarà necessario ripetere gli accertamenti sulla permanenza dei requisiti di onorabilità nei confronti delle figure rilevanti individuate dal menzionate paragrafo 2.

Difatti, la vigenza della licenza ex art. 134 TULPS lascia presumere che il "direttore" – titolare della licenza e i membri del consiglio di amministrazioni continuino a possedere i requisiti morali e di onorabilità previsti dalla legislazione di pubblica sicurezza, posto che,

³ Paragrafo 3, punto b).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

altrimenti, avrebbe dovuto procedere alla sua revoca a mente dell'art. 257-*quater* del R.D. n. 635/1940.

Resta naturalmente fermo che questa presunzione favorevole non potrà dispiegare i propri effetti, nell'ipotesi in cui, all'atto della presentazione della licenza CIT, siano emersi elementi tali da far ritenere necessario verificare la permanenza dei requisiti in discorso in capo alle figure rilevanti dell'impresa.

In tal caso, pertanto, il rilascio della licenza disciplinata dal Regolamento potrà eventualmente avvenire solo al termine degli accertamenti avviati.

- c. L'art. 4, paragrafo 2, lett. c) del Regolamento subordina, inoltre, la concessione del titolo CIT alla disponibilità da parte dell'impresa di un'assicurazione in corso di validità contro i rischi derivanti da responsabilità civili, idonea a coprire almeno i danni alla vita e alla proprietà dei terzi.

Si tratta di un requisito già richiesto ai fini del rilascio della licenza ex art. 134 TULPS dal D.M. n. 269/2010 (Allegato A, punto 6.2) che ne stabilisce anche l'entità della copertura assicurativa in ragione delle dimensioni di operatività dell'istituto di vigilanza (Allegato F1). Pertanto, l'istituto di vigilanza interessato allo svolgimento dei servizi CIT non dovrà accendere una nuova e specifica polizza assicurativa.

Piuttosto, esso dovrà limitarsi a presentare, unitamente all'istanza di rilascio, una autodichiarazione a mente dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, volta ad attestare di disporre dell'assicurazione stipulata a mente del D.M. n. 269/2010, Allegato D, punto 6.3, in corso di validità e per il prescritto ammontare.

- d. Infine, l'art. 4, paragrafo 2, lett. d) subordina il rilascio della licenza alla condizione che *“l'impresa richiedente, il suo personale di sicurezza CIT (cioè le guardie giurate specificamente impiegate nei servizi in discorso) i suoi veicoli e le procedure di sicurezza utilizzati o applicati ai fini del trasporto transfrontaliero di contante in euro siano conformi”* alle previsioni del Regolamento e, nei casi in cui quest'ultimo vi faccia rinvio, alle previsioni della legge nazionale (si veda, ad esempio, l'art. 9 sulle condizioni di sicurezza dei luoghi di prelievo e consegna del contante).

- e. Si tratta di requisiti di capacità organizzativa e tecnica sui quali si tornerà più in dettaglio nel prosieguo del presente documento.

Preme qui sottolineare come, in base alla norma sopra indicata, i requisiti in questione devono sussistere al momento di rilascio della licenza, non essendo contemplato un meccanismo di “attuazione differita”, quale quello previsto dagli artt. 257 e 257-*ter* del R.D. n. 635/1940 per il rilascio della licenza ex art. 134 TULPS.

7. Aspetti procedurali.

- a. Il rilascio della licenza consegue ad un procedimento ad impulso di parte.

L'art. 12 del Regolamento prevede, infatti, che l'operatore economico interessato debba presentare un'apposita istanza per il conseguimento del titolo in parola.

- b. Le previsioni del Regolamento non stabiliscono, tuttavia, il termine di conclusione del procedimento, per cui si deve ritenere che questo aspetto sia rimesso alla legislazione degli Stati membri.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

In considerazione di ciò, si ritiene che alla concessione del titolo abilitativo in parola debba applicarsi la disciplina generale dell'art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990, secondo cui il procedimento amministrativo deve concludersi entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza da parte dell'interessato.

8. *Caratteristiche e durata della licenza CIT.*

a. **La licenza CIT è valida per cinque anni dalla data di rilascio (art. 4, paragrafo 2).**

Essa deve essere predisposta in conformità al modello di cui all'Allegato I del Regolamento, di cui si unisce un facsimile in Appendice 1 al presente documento, utilizzando l'apposita carta di cellulosa di colore rosa Pantone 176.

Si tratta di una carta dagli elevati requisiti antic contraffazione che può essere approvvigionata solo in alcune particolari cartiere e ad un elevato costo.

Tenuto conto di ciò, l'UPAS continuerà a curare l'approvvigionamento dei supporti cartacei in questione, mettendoli a disposizione delle Prefetture, le quali, a loro volta, cureranno di farne richiesta nel momento in cui ricevono l'istanza di rilascio di una licenza CIT.

9. *Effetto della licenza CIT e obblighi di esibizione.*

a. La licenza CIT abilita a svolgere esclusivamente i servizi di trasporto valori disciplinati dal Regolamento.

Si precisa che il suo possesso esonera l'impresa che ne è titolare dall'obbligo di munirsi dell'autorizzazione per il trasporto internazionale di merci su strada prevista dal Regolamento (CE) 1072/2009.

b. L'art. 4, paragrafo 3, prescrive che il personale giurato impegnato nei servizi di trasporto transfrontaliero di contante in euro deve conservare a bordo del veicolo la licenza ed esibirla in qualunque momento alle Autorità dei Paesi competenti a svolgere i compiti di controllo.

La norma prevede che la licenza possa essere conservata o esibita in originale o in copia "certificata", cioè autenticata a norma delle vigenti disposizioni di legge.

10. *Requisiti del personale delle imprese impegnato nei servizi di trasporto transfrontaliero di contante in euro.*

a. Come si è accennato *supra*, le imprese in possesso della licenza CIT devono svolgere i servizi di trasporto transfrontaliero di contante in euro con personale munito di alcuni specifici requisiti che sono indicati all'art. 5.

Per quanto concerne il personale operante alle dipendenze degli istituti di vigilanza stabiliti in Italia, la sussistenza di alcuni dei requisiti possono considerarsi attestati dai provvedimenti che sono rilasciati per svolgere l'attività di guardia giurata, qualifica indispensabile nel nostro ordinamento per svolgere anche i servizi di trasporto valori.

In questo senso, preme evidenziare che:

(1).le condizioni stabilite dall'art. 5, paragrafo 1, lett. a) del Regolamento (assenza di precedenti penali rilevanti, requisiti di onorabilità e rispettabilità) sono attestate dal decreto di approvazione della nomina a guardia giurata, il cui rilascio è appunto



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

subordinato all'assenza di condanne per delitto e l'essere persona di buona condotta (art. 138 TULPS);

- (2). la disponibilità di un certificato medico attestante la salute fisica e mentale, prescritta dall'art. 5, paragrafo 1, lett. b), può considerarsi insito nel permesso di porto d'armi per difesa personale di cui le guardie giurate devono essere in possesso, secondo il nostro diritto interno per svolgere i servizi di trasporto valori (D.M. n. 269/2010, Allegato D, Sezione II, punto 3.1.2).

Come è noto, infatti, il citato permesso di porto d'arma ha una durata annuale e il suo rilascio o rinnovo è subordinato, tra l'altro, alla presentazione di un certificato medico che attesta le condizioni di salute fisica e mentali al maneggio delle armi.

- b. Considerazioni più articolate sono a farsi relativamente ai requisiti di formazione professionale che trovano la loro disciplina di dettaglio nell'Allegato VI del Regolamento. In sintesi, viene previsto che il personale giurato adibito al trasporto transfrontaliero di contante in euro deve ricevere un'attività formativa articolata in due fasi:
- (1). un ciclo formativo di base che coincide con quello previsto dalle legislazioni nazionali; per il nostro Paese tale ciclo è regolato dal D.M. n. 269/2010, Allegato D, punto 1.e;
 - (2). un ciclo formativo "specialistico", il cui programma è disciplinato nel citato Allegato VI al Regolamento. In questa fase, in cui si è in attesa del varo del provvedimento di cui all'art. 138, secondo comma - destinato a dettare la disciplina complessiva della formazione delle guardie giurate - anche questo ciclo di formazione "specialistica" potrà essere curato direttamente dagli istituti di vigilanza privata, secondo le modalità contemplate dal richiamato D.M. n. 269/2010;
 - (3). un *refresh* formativo, svolto a cadenza triennale che potrà essere espletato nell'ambito delle attività di aggiornamento professionale già previste dal D.M. n. 269/2010, Allegato D, punto 1.f.
- c. In questo contesto, si attira altresì l'attenzione sul fatto che il personale giurato degli istituti che svolgono i servizi CIT devono soddisfare anche requisiti di conoscenza della lingua del Paese in cui viene effettuata la consegna del contante (cd. "Paese ospitante") e degli altri Stati di transito (il cui territorio, cioè, viene attraversato per raggiungere il Paese ospitante). L'art. 5, paragrafo 2, prevede infatti che:
- (1). almeno un membro a bordo del veicolo adibito al trasporto valori debba essere in grado di dimostrare il possesso di una conoscenza di livello A1 del quadro di riferimento europeo⁴;
 - (2). il veicolo CIT è in contatto radio con un operatore in grado di dimostrare il possesso di una conoscenza di livello B1 del quadro di riferimento europeo⁵.
- d. Si richiama, inoltre, l'attenzione sulle disposizioni dell'art. 24 del Regolamento che individuano i livelli di retribuzione minima che devono essere corrisposti alle guardie giurate impegnate nel servizio di trasporto transfrontaliero di contante in euro.

⁴ Per la definizione del livello di conoscenza A1, si rinvia alle previsioni dell'Allegato VII al Regolamento.

⁵ Per la definizione del livello di conoscenza B1 si rinvia all'Allegato VII al Regolamento.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

11. Armamento.

- a. L'art. 6, paragrafo 1, del Regolamento stabilisce che il personale impiegato nei servizi di trasporto CIT può portare le armi secondo le regole stabilite dagli Stati attraversati per portare a termine il trasferimento del contante.
Per effetto di tale rinvio, i servizi in questione che interessano il territorio del nostro Paese, ricadono sotto la disciplina delle modalità di svolgimento del trasporto valori contenuta nell'Allegato D, punto 3.1 del D.M. n. 269/2010, secondo cui tale tipologia di attività deve essere eseguita da personale adeguatamente armato.
- b. Si ricorda che i dipendenti delle imprese di sicurezza privata non stabilite nel territorio dello Stato potranno portare le armi in Italia, solo dopo essersi muniti della carta europea d'arma da fuoco, rilasciata dalla competente Autorità del Paese di stabilimento dell'impresa.

12. Equipaggiamento dei veicoli utilizzati per il trasporto CIT.

- a. L'art. 7 del Regolamento specifica, inoltre, l'equipaggiamento di cui devono essere dotati i veicoli utilizzati dagli operatori economici per l'esecuzione dei servizi di trasporto CIT.
In sintesi la disposizione prevede che, per le finalità in discorso, possono essere impiegati automezzi dotati:
 - (1). di un sistema di posizionamento globale via satellite, che consenta alla centrale operativa dell'impresa di localizzare costantemente e con precisione la posizione del veicolo stesso;
 - (2). di strumenti di comunicazione che consentano di contattare in qualsiasi momento la centrale operativa dell'impresa e con le Autorità nazionali del Paese di destinazione finale e dei Paesi di transito;
 - (3). di strumenti in grado di registrare l'ora e il luogo in cui vengono effettuate le consegne e i prelievi di contante in euro.
- b. Inoltre, l'art. 7, paragrafo 4, del Regolamento prescrive che i veicoli adibiti al trasporto CIT possono essere dotati di sistemi intelligenti di neutralizzazione delle banconote (IBNS), preventivamente, approvati e riconosciuti da uno degli Stati membri dell'"area euro" (cd. "Paese partecipante"), conforme alle caratteristiche stabilite dall'Allegato II del Regolamento.
In base all'art. 7, paragrafo 4, le Autorità di p.s. e gli organi di polizia possono, nel corso dei controlli, richiedere alle imprese di altri Paesi che effettuano il trasporto CIT in Italia di fornire entro quarantotto ore la documentazione scritta comprovante l'avvenuto e riconoscimento del tipo di IBNS impiegato a bordo dei veicoli oggetto di verifica.
- c. Giova, inoltre, evidenziare che l'impiego del sistema IBNS non è prescritto in via obbligatoria dal Regolamento, il quale in effetti consente agli operatori economici di utilizzare anche strumenti diversi di difesa passiva o di "neutralizzazione" del contante trasportato.
Giova precisare che, ove non vengano impiegati i sistemi IBNS, il trasporto transfrontaliero di banconote in euro dovrà essere, però, effettuato secondo le particolari modalità previste dall'art. 17 del Regolamento, alla cui lettura si fa rinvio.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

13. Modalità di svolgimento del trasporto transfrontaliero di contante in euro.

- a. Le modalità di svolgimento del trasporto CIT trovano la loro disciplina in via generale nell'art. 3 del Regolamento.

La disposizione (paragrafi 1 e 2) prevede che, entro lo stesso giorno, il veicolo debba partire e fare ritorno nello Stato membro in cui è stabilito l'operatore economico; in ogni caso il trasporto deve avvenire esclusivamente durante la fascia oraria diurna che va dalle ore 06.00 alle ore 22.00 (art. 1, lett. h).

Il paragrafo 4 precisa che nel, rispetto di queste modalità temporali, non vi sono limiti al numero dei prelievi e delle consegne di contanti in euro che possono essere effettuati durante il singolo servizio.

- b. L'art. 3, paragrafo 3, consente una circoscritta possibilità di deroga alle previsioni sopra ricordate. La norma, infatti, prevede che il trasporto CIT possa essere effettuato durante una fascia oraria più ampia, comprensiva di ventiquattro ore.

Il ricorso a tale modalità è, tuttavia, subordinato alla preventiva autorizzazione da parte dello Stato di stabilimento dell'impresa, degli Stati di transito e dallo Stato "ospitante".

A questo proposito, si evidenzia che, per quanto riguarda il nostro Paese, l'espletamento di un servizio CIT lungo una fascia oraria di ventiquattro ore può essere consentita solo ove ricorrano le condizioni previste dal D.M. n. 269/2010, Allegato D, 3.1.3.

Tale autorizzazione, per gli istituti di vigilanza stabiliti in Italia, è rilasciata da Questore della Provincia nella quale l'impresa ha la sede principale, sentiti i Questori delle altre Province interessate.

Per gli operatori economici stabiliti negli altri Paesi dell'"area euro" tale autorizzazione sarà rilasciata dal Questore competente il luogo di primo attraversamento del confine italiano.

A tal fine, l'UPAS - nella veste di punto di contatto nazionale - provvederà ad interessare la predetta Autorità di p.s. e a partecipare all'operatore economico le determinazioni adottate.

- c. Si segnala, inoltre, che il Regolamento dettaglia anche le modalità tecniche di espletamento del servizio a seconda del veicolo e della tipologia di contante (banconote o monete metalliche) nelle disposizioni che vanno dall'articolo 13 al 20, alla cui lettura si fa rinvio.

- d. In questo contesto preme, infine, richiamare l'attenzione sull'art. 8 del Regolamento che salva l'applicabilità delle normative nazionali riguardanti gli obblighi di comunicazione in favore degli organi di polizia.

Conseguentemente, anche ai trasporti CIT, trovano applicazione la previsione del D.M. n. 269/2010, secondo cui:

(1). gli istituti di vigilanza devono comunicare alle Questure – Ufficio di Gabinetto i trasporti aventi ad oggetto somme del valore superiore a 1,5 mln. di euro (Allegato D, punto 3.1.3);

(2). i veicoli impiegati devono essere muniti dei contrassegni di riconoscimento a distanza previsti dal citato Allegato D, punto 3.1.2.

- e. Un'ulteriore considerazione va svolta relativamente alla norma del medesimo art. 8, lettera c), secondo cui i trasporti CIT devono essere scortati dagli organi di polizia quando hanno ad oggetto "notevoli somme di contante".



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

La norma fa riferimento a trasporti valori di entità eccezionale che rendono necessarie assicurare standard di sicurezza e prevenzione di possibili aggressioni di livello particolarmente elevato.

Ciò posto, preme ricordare che la disciplina nazionale contiene specifici parametri volti ad individuare i servizi di trasporto valori in contante che assumano tale carattere di eccezionalità.

Difatti, il D.M. n. 269/2010 fissa in 8 mln. di euro l'entità massima del trasporto valori in contante, richiedendo che i servizi aventi ad oggetto il trasferimento di somme di più elevato valore debbano essere preventivamente autorizzati dal Questore della Provincia in cui l'istituto ha sede, sentiti i Questori delle altre Province interessate dal tragitto (Allegato D, punto 3.1.3).

Mutuando tale parametro, si ritiene che l'ambito di applicazione del citato art. 8, lett. c), debba essere individuato nei trasporti transfrontaliero di contante in euro, superiore alla citata soglia di valore.

Più nello specifico, per i trasporti che originano dall'Italia il Questore – ove ritenga, secondo una prudente valutazione, di autorizzare lo svolgimento di servizi di tale notevole entità – provvederà a definire le modalità di svolgimento del servizio, sentiti gli altri Questori delle Province interessate.

Per le modalità di espletamento dei trasporti provenienti dagli altri Paesi dell'area euro, il servizio di polizia sarà disposto dal Questore della Provincia di primo attraversamento del confine italiano, sentiti i Questori delle altre Province interessate.

14. Sanzioni per infrazioni alle disposizioni del Regolamento.

- a. L'art. 22 del Regolamento pone uno specifico apparato sanzionatorio a presidio dell'osservanza delle norme in esso contenute.

La disposizione prevede che le Autorità nazionali competenti applichino distinte sanzioni, a seconda che si tratti di imprese stabilite nel proprio Paese ovvero di imprese stabilite negli altri Stati dell'area euro.

- b. Premesso che tali sanzioni devono essere sempre commisurate alla gravità del fatto (paragrafo 5), va innanzitutto soffermata l'attenzione sulle misure applicabili nei confronti degli operatori stabiliti sul territorio nazionale.

Il paragrafo 1 prevede che quando vengono riscontrate violazioni delle norme che regolano la concessione della licenza CIT possano essere applicate una delle seguenti quattro misure restrittive:

- (1). l'irrogazione di un avvertimento;
- (2). l'applicazione di un'ammenda;
- (3). la sospensione della licenza per un periodo, compreso da un minimo di due settimane a un massimo di due mesi;
- (4). la revoca della licenza, con la possibilità di aggiungere l'ulteriore misura del divieto all'impresa di ripresentare una nuova istanza per il conseguimento della licenza CIT per un periodo massimo di cinque anni.

Ai fini dell'applicazione di questo regime sanzionatorio, si fa presente che – in assenza di specifiche indicazioni procedurali da parte del Regolamento – il procedimento per



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

l'applicazione delle misure in discorso dovrà svilupparsi secondo le modalità stabilite dalla legge n. 241/1990. Pertanto, salve le eccezioni contemplate dalla legge, all'impresa dovrà essere data la comunicazione di avvio del procedimento e il preavviso di provvedimento negativo.

Si evidenzia, inoltre, che il Regolamento non stabilisce l'entità della pena pecuniaria da applicare all'impresa, né si rinvencono nell'ordinamento interno specifiche norme al riguardo.

In questo contesto, si ritiene che, stante il principio di stretta legalità che presiede al diritto punitivo, il Prefetto non possa fare luogo all'applicazione di tale misura pecuniaria. Resta, tuttavia, ferma la possibilità di adottare un provvedimento equivalente, attraverso l'incameramento, in tutto in parte della cauzione, prestata dall'istituto di vigilanza a norma dell'art. 137 TULPS. Tale cauzione, infatti, sta a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti l'esercizio delle attività che l'istituto è autorizzato a svolgere e, quindi, anche di quelle che derivano dallo specifico regime europeo del trasporto CIT.

- c. Si richiama, inoltre, l'attenzione sul paragrafo 4 del citato art. 22 che salva la possibilità di sanzionare le violazioni in materia di armi commesse dalle guardie giurate nel corso dei servizi di trasporto CIT sulla base della normativa nazionale.
- d. Per quanto concerne le violazioni commesse dagli operatori economici stabiliti in altri Paesi dell' "area euro", trovano applicazione le previsioni dei paragrafi 2 e 3.

In particolare, il paragrafo 2 prevede che le violazioni delle norme del Regolamento CIT debbano essere comunicate alle Autorità nazionali competenti dello Stato di stabilimento dell'impresa che provvederanno ad irrogare la sanzione considerata più adeguata ai sensi di quanto stabilito dal paragrafo 1.

Nel contempo, è prevista la possibilità per lo Stato diverso da quello di stabilimento in cui si è registrata la violazione di:

- (1). applicare per le violazioni degli artt. 8, 9 e 13 del Regolamento un'ammenda (paragrafo 2);
 - (2). sospendere il diritto dell'impresa ad effettuare trasporti CIT sul proprio territorio per un periodo non superiore a due mesi, nei casi elencati al paragrafo 3;
 - (3). vietare di eseguire trasporti CIT al personale (nominativamente individuato) che ha commesso la violazione, laddove l'infrazione sia riconducibile all'operato del personale stesso.
- e. Ai fini dell'applicazione delle misure in argomento, si ritiene opportuno che, salve le ipotesi in cui ricorra un'eventuale segreto di indagine, gli organi di polizia che abbiano rilevato l'infrazione provvedano a darne immediata notizia alla Prefettura competente per il luogo del fatto.

Quest'ultima provvederà a informare l'UPAS per le conseguenti comunicazioni all'Autorità nazionale competente del Paese di stabilimento dell'operatore economico.

Il Prefetto valuterà, inoltre, l'esistenza dei presupposti per l'applicazione delle eventuali sanzioni di cui al precedente punto, n. (3), dandone comunicazione all'UPAS.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

15. Attività del punto di contatto nazionale centrale.

- a. Come si è detto in precedenza, l'UPAS continuerà a svolgere le attività di "punto di contatto nazionale centrale" previste dal Regolamento, assicurando le attività informative in favore della Commissione previste dall'art. 11, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 7 del Regolamento.
In questo senso, l'UPAS garantirà, anche la tenuta a giorno dell'elenco completo degli istituti di vigilanza stabiliti in Italia ai quali sia stata rilasciata la licenza CIT, prendendo nota dei provvedimenti di sospensione o revoca eventualmente adottati ai sensi dell'art. 22 dello stesso Regolamento in merito al quale si dirà tra breve.
I provvedimenti rilascio, revoca e sospensione sono comunicati, a cura dell'UPAS, alla Commissione europea.
A questi fini, l'UPAS utilizzerà anche i dati immessi dalle Prefetture nel Database nazionale delle guardie giurate, destinato ad entrare in funzione dal 1° febbraio 2019.
- b. Inoltre, l'UPAS assumerà il ruolo di "terminale" al quale gli operatori economici stabiliti negli altri Paesi dell' "area euro" comunicheranno le informazioni previste dall'art. 12 del Regolamento prima dello svolgimento dei servizi. Lo stesso UPAS provvederà a trasmettere tali comunicazioni alle Prefetture e Questure competenti per opportuna notizia e le conseguenti determinazioni.
- c. Le Prefetture comunicheranno, inoltre, all'UPAS:
 - (1).le sanzioni applicate a norma dell'art. 22 del Regolamento nei confronti degli istituti di vigilanza stabiliti in Italia, ai fini dell'aggiornamento del registro di cui all'art. 11 del medesimo Regolamento;
 - (2).le violazioni alle norme del presente Regolamento accertate nei riguardi degli operatori economici stabiliti negli altri Paesi dell'"area euro", al fine di informare le Autorità nazionali competenti dei medesimi Paesi;
 - (3).le sanzioni applicate, a norma dell'art. 22, paragrafi 2 e 3, del Regolamento, nei confronti degli operatori economici stabiliti in altri Paesi dell'"area euro", per le successive comunicazioni da inoltrare alle Autorità nazionali competenti degli stessi Stati.

UNIONE EUROPEA

(Carta di cellulosa di colore rosa Pantone 176, formato DIN A4 da 100 g/m² o superiore)

(Prima pagina della licenza)

(Testo redatto in una o più lingue ufficiali dell'UE che sia o siano lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia la licenza)

Sigla distintiva ⁽¹⁾ dello Stato membro che rilascia la licenza

Nome dell'autorità che rilascia la licenza

LICENZA N.

(ovvero)

COPIA CERTIFICATA CONFORME N.

per il trasporto transfrontaliero professionale su strada di contante in euro

La presente licenza autorizza ⁽²⁾

ad eseguire il trasporto transfrontaliero professionale su strada di contante in euro, per percorsi o parti di percorso entro il territorio dell'Unione, come definito dal regolamento (UE) n. 1214/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sul trasporto transfrontaliero professionale su strada di contante in euro tra gli Stati membri dell'area dell'euro⁽³⁾ e dal regolamento (UE) n. .../2011 del Consiglio, del ..., sull'estensione dell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1214/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, ⁽⁴⁾ e conformemente con le disposizioni generali della presente licenza.

Osservazioni particolari:	
.....		
La presente licenza è valida per cinque anni,		dal
Rilasciata a	il	
..... ⁽⁵⁾		

⁽¹⁾ Le sigle distintive degli Stati membri sono: (BE) Belgio, (BG) Bulgaria, (CZ) Repubblica ceca, (DK) Danimarca, (DE) Germania, (EE) Estonia, (IE) Irlanda, (EL) Grecia, (ES) Spagna, (FR) Francia, (IT) Italia, (CY) Cipro, (LV) Lettonia, (LT) Lituania, (LU) Lussemburgo, (HU) Ungheria, (MT) Malta, (NL) Paesi Bassi, (AT) Austria, (PL) Polonia, (PT) Portogallo, (RO) Romania, (SI) Slovenia, (SK) Slovacchia, (FI) Finlandia, (SE) Svezia, (UK) Regno Unito.

⁽²⁾ Nome o ragione sociale e indirizzo completo dell'impresa di trasporto di contante.

⁽³⁾ GU L 316 del 29.11.2011, pag. 1.

⁽⁴⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

⁽⁵⁾ Firma e timbro dell'autorità che rilascia la licenza.

(Seconda pagina della licenza)

(Testo redatto in una o più lingue ufficiali dell'UE che sia o siano lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia la licenza)

DISPOSIZIONI GENERALI

La presente licenza è rilasciata a norma del regolamento (UE) n. 1214/2011.

Essa autorizza il titolare a effettuare il trasporto transfrontaliero professionale su strada di contante in euro, come definito dal regolamento (UE) n. 1214/2011, per i percorsi o le parti di percorso effettuati entro il territorio degli Stati membri nei quali è applicabile il regolamento (UE) n. 1214/2011 e soggetti alle condizioni specificate nella presente licenza.

La presente licenza è valida unicamente per il titolare e non è cedibile.

L'originale della presente licenza deve essere conservato dall'impresa di trasporto di contante.

Una copia certificata della presente licenza deve accompagnare il veicolo di trasporto di contante.

L'originale o una copia certificata della presente licenza deve essere esibito a richiesta degli agenti preposti al controllo.

Fermo restando quanto disposto dal regolamento (UE) n. 1214/2011, in ogni Stato membro il titolare è tenuto a rispettare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ivi in vigore, in particolare le norme in materia di trasporto e circolazione.
